



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 8864 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Margherita Apicella, Arcuri Giuseppa, Biggi Laura, Busacca Alfredo, Grani Andreina, Ledda Giuseppe, Loffredo Patrizia, Mirabile Angela, Amico Francesco Mario Domenico, Assennato Maria Giulia, Cavallaro Maria Stella, D'Addelfio Maria Giuseppa, Krzykawska Agnieszka Zdzislawa, La Malfa Stefania, Maione Maria, Merone Clara, Naddeo Anna, Ossano Cettina, Passalacqua Rita, Pellegrino Paola Antonia, piazza Maria Concettina, Presti Daniela, Prova Pietro, Ridondelli Annalisa, Tufano Silvana, Viola Silvia Rita, Aucello Patrizio, Bertelli Claudia, Bonzano Alessandro, Borsano Emanuela, Bozzi Anna, Bruno Maria Virginia, Calloud Irene, Carassale Alessandro, Cicciomessere Antonio, Cicco Ana Maria del Valle, Cicerone Valeria, Conti Peter, Copello Elena, Coppola Raffaele, Cremona Giusi, Crestani Stefania, Del Magno Silvia, Di Gennaro Rosa, Di Giusto Luigina, Di Pasquale Anna, Di Pietro Fiorenzo, Dipaola Maria, Druda Silvia, Felaco Annarita, Ferri Vincenzo, Flaiani Maria Stella, Foti Rosaria, Fumagalli Ceri Annalisa, Gallo Daniela,

Gallo Rachele, Garofalo Bruna, Garofalo Giuseppe, Giostrella Paola, Iovine Anna, Longobardo Gianvito, Luisi Stefania, Mantovani Sergio, Marconcini Gabriele, Menon Giulia, Meschiari Claudia, Panarello Gianluca, Passerini Andrea, Pietrelli Cristina, Pivesso Gabriella, Ricco Michelina, Rinaldi Maria Antonietta, Romano Angelica, Ronchetti Orietta, Russo Federica, Scaduto Ignazio, Scarpone Antonio, Surace Manuela, Surgo Davide, Telese Loredana, Titolo Larissa, Zabbini Enza, Narcisi Rita, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Da Settimo Passetti, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Buccellato in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Maria Vignale, Susanna Caneva non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad

adiuvandum:

Autofermo Francesco ed Altri, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Da Settimo Passetti, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Buccellato in Roma, via Cosseria, 2;

per l'annullamento

per l'annullamento

del decreto direttoriale 414/2016 nella parte in cui ha individuato la confluenza nelle nuove classi di concorso in relazione alla disciplina "geografia" negli istituti tecnici e alla disciplina "geografia generale ed economica" negli istituti tecnici e professionali, anche delle classi di concorso a-50 e a-12

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2017 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Vista la propria ordinanza collegiale con la quale si riteneva opportuno acquisire documentati chiarimenti, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, rinviando per il prosieguo alla camera di consiglio odierna; considerato che l'amministrazione non ha depositato nessuna relazione in modo da ottemperare alla richiesta del collegio, sicché le affermazioni contenute in ricorso, laddove evidenziano una non giustificata individuazione della confluenza nelle nuove classi di concorso in relazione alla disciplina "geografia" negli istituti tecnici e alla disciplina "geografia generale ed economica" negli istituti tecnici e professionali, anche delle classi di concorso a-50 e a-12, non trovando contestazione devono essere ritenute fondate, se non altro sotto l'assorbente profilo del difetto di motivazione non risultando esplicitata la ragione per cui venga effettuata la predetta esclusione; ritenuto pertanto di accogliere il ricorso, con annullamento dell'atto impugnato in via principale, mentre le spese vanno attribuite a carico dell'amministrazione, la quale è rimasta anche inadempiente in ordine al richiesto deposito di documentazione illustrativa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto in epigrafe.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1500,00-millecinquecento/00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Alfonso Graziano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO